CAMERA DEI DEPUTATI N. 3600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, CALZAVARA, BALOCCHI, CÈ, CHINCARINI, FONTAN, RODEGHIERO, STEFANI, VASCON

Norme in materia di validità delle elezioni amministrative

Presentata il 17 aprile 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della legge n. 81 del 1993 ha portato positive novità nelle elezioni amministrative. Crediamo sia superfluo rammentare i risvolti positivi che il sistema elettorale e le amministrazioni medesime hanno ricevuto con l'attuazione dei princìpi fissati con la riforma.

Ci preme comunque sottolineare come la maggior chiarezza nell'individuazione del candidato singolo abbia portato i cittadini a indicazioni responsabili. Sicuramente vi sono aspetti che andranno verificati ed altri che sono già candidati alla modifica. Il limite maggiore della legge infatti è proprio quello del non poter tenere in considerazione le incognite che si possono rilevare nelle singole realtà locali ove non è possibile prestabilire quali saranno le condizioni elettorali che andranno determinandosi.

Pensiamo che un punto che non possa attendere una ulteriore verifica elettorale prima di essere variato sia relativo alla norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (articolo 60) che prevede il *quorum* del 50 per cento di votanti rispetto agli elettori solo nel caso di presentazione di una unica lista.

Si reputa opportuna l'estensione del *quorum* anche nelle altre situazioni. Potrebbe verificarsi infatti che nell'evenienza di mancata presentazione di liste locali vengano presentate nei comuni più liste completamente estranee alla realtà municipale rendendo valido il risultato seppur con una manciata di voti. In più occasioni

si è verificata la mancanza di liste con il conseguente ricorso al commissariamento dell'ente, ma correndo anche il rischio di vedere un'amministrazione « conquistata » da esterni.

Le possibilità di intervento per ovviare alle ipotesi di cui sopra sono solamente due: o intervenire legislativamente modificando la norma che prevede l'esonero della sottoscrizione della presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale da parte di un certo numero di cittadini per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti oppure l'estensione del *quorum* del 50 per cento di votanti anche in presenza di più liste presentate.

La facilità con cui un piccolo numero di firme possa essere comunque raccolto, favorendo disegni politici non chiari, e la consapevolezza che il principio di democrazia debba sempre e comunque prevalere, qualsiasi sia il numero degli abitanti della realtà chiamata ad esprimersi elettoralmente, ci ha spinto alla presentazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali sono valide qualora abbia partecipato al voto non meno del 50 per cento degli elettori aventi diritto.

DDL13-3600
Lire 500